



CITTA' DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E
PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI



CITTA' DI SANTA MARINELLA Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Regolamento: oggetto ed ambito di applicazione

Art.2- Classificazione del Comune

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art.3- Oggetto dell'imposta

Art.4- Definizione dei mezzi pubblicitari

Art.5- Soggetto passivo dell'imposta

Art.6- Modalità di effettuazione

Art.7- Mezzi pubblicitari ammessi e vietati

Art.8- Dimensione e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

Art.9- Preinsegne

Art.10-Segnali turistici e di territorio-servizi utili

Art.11-Ubicazione

Art.12-Funzionario responsabile

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art.13-Tariffe d'imposta

Art.14-Modalità di applicazione dell'imposta

Art.15-Dichiarazione di pubblicità

Art.16-Riduzioni dell'imposta

Art.17-Esenzioni

Art.18-Pagamento dell'imposta

Art.19-Accertamento d'ufficio – rettifica – riscossione coattiva

Art.20-Procedimento esecutivo

Art.21-Rimborsi

TITOLO II

PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art.22-Istituzione del servizio

Art.23-Servizio delle pubbliche affissioni

Art.24-Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

Art.25-Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

Art.26-Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

Art.27-Riduzione del diritto

Art.28-Esenzione del diritto

Art.29-Modalità delle pubbliche affissioni

Art.30-Consegna del materiale da affiggere

Art.31-Annullamento della commissione

TITOLO III

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art.32-Superficie degli impianti

Art.33-Tipologia degli impianti

Art.34-Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti

CAPO V

INSEGNE D'ESERCIZIO E TARGHE PROFESSIONALI

Art.35-Insegne d'esercizio

Art.36-Targhe professionali e simili

TITOLO IV

NORME FINALI E SANZIONI

Art.37-Sanzioni amministrative

Art.38-Entrata in vigore

TITOLO I
IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento: oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Santa Marinella sono soggette rispettivamente ad una imposta ed al pagamento di un diritto, così come disposto dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltre che dalle norme del presente Regolamento.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli artt. 38 e ss. Del D. Lgs. 507/93.

Art. 2

Classificazione del comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Santa Marinella è da considerarsi, in base alla popolazione residente, appartenente alla classe IV.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 3

Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art.. 4

Definizione dei mezzi pubblicitari

Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

1 1. Si definisce “**insegna di esercizio**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purchè attinenti all'attività svolta nel luogo ove è installata.

1 2. Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

2 3. Si definisce “**sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3 4. Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi , quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4 5. Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.

La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto “**cavalletto**” le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 140x140, sostegni esclusi.

Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.

1 6. Si definisce “**impianto pubblicitario di servizio**” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2 7. Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

7.a **Manifesto**: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

7.b **Impianti per Affissioni:** Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli, esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

7.c **Targa:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce avente una superficie totale non superiore a 1.200 centimetri quadrati. Essa è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

7.d **Vetrinetta/Bacheca:** Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.

7.e **Vetrofania:** La riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive o con tecniche pittoriche di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non può essere luminosa.

7.f **Pubblicità fonica o sonora:** Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

8.i **Volantino:** Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm. 21x30 (A4).

Art. 5

Soggetto passivo dell' imposta

1. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

Art. 6

Modalità di effettuazione

1. Nel territorio del Comune di Santa Marinella, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo nel presente regolamento.
2. Il comune può delegare a terzi l'attività di affissione e diffusione pubblicitaria, nonché la riscossione delle tasse e tariffe dei messaggi pubblicitari di cui al presente regolamento.

Art. 7

Mezzi pubblicitari ammessi e vietati

1. Su tutto il territorio comunale sono vietati:

- a) i mezzi pubblicitari il cui divieto sia disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., d'ora in avanti indicato come "codice della strada", o da altre norme di legge;
- b) gli striscioni e gli altri mezzi simili;
- c) la pubblicità eseguita con aeromobili;
- d) la pubblicità eseguita mediante il lancio di qualsivoglia oggetto ovvero mediante l'uso di apparecchi amplificatori installati su veicoli;
- e) la pubblicità ordinaria a mezzo di luminosità intermittente o sfuggente.
- f) la pubblicità effettuata mediante volantinaggio di qualsiasi tipo ad esclusione di quelle indicate al punto 2 – lettera H;
- g) tutti gli altri mezzi non specificatamente ammessi;

2. E' ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento l'uso dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a) impianti per affissioni di manifesti o pittorici o luminosi su pareti;
- b) insegne, targhe, tende e simili;
- c) scritte su vetrine;
- d) palloni frenati (con un'esposizione per un periodo non superiore a 5 giorni);
- e) mezzi collocati su e all'interno di veicoli o da essi trainati, sempre che siano in movimento. Durante la sosta degli stessi il messaggio pubblicitario non deve essere visibile;
- f) componenti e complementi di arredo urbano;
- g) locandine, manifestini e simili;
- h) volantinaggio effettuato nei seguenti modi: a mano, nelle cassette postali, all'interno di attività commerciali.

3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

Art. 8

Dimensione e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

1

2 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'articolo 1 installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq. 6,00 ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati.

3 2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

4 3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che nei singoli elementi.

5 4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

6 5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il Comune ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 1,5 (metri 1 virgola cinque) rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Tale limite dovrà essere rispettato nei casi in cui

l'impianto pubblicitario venga installato sulla pertinenza di esercizio o comunque entro una distanza di metri 10 dal ciglio bitumato.

Qualora l'impianto venga installato in altra posizione l'obbligo di rispettare il predetto limite di m. 1,5 non sussiste.

7. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x m. 0,20 (metri uno per zero virgola venti) e superiori di m. 1,50x m. 0,30 (metri uno virgola cinquanta per zero virgola trenta). E' ammesso l'abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e cromatiche del fondo e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 9

Preinsegne

1. Le preinsegne dovranno essere installate nel raggio di 2 km. (due chilometri) dalla sede dell'attività segnalata. E' ammesso l'abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e caratteristiche cromatiche ad esclusione del logotipo dei simboli e dei marchi.
2. Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'articolo 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero, arancio, rosso, bianco/rosso) onde non generare confusione agli utenti della strada.

Art. 10

Segnali turistici e di territorio – servizi utili

1

2 1. I segnali turistici e di territorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, da installarsi fuori dai centri abitati, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona; le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".

3 2. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice della Strada nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera c), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495.

4 3. I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte di quest'ultimo e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dall'Ente proprietario.

5 4. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazioni potrà comunque essere autorizzato solamente se l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.

6 5. Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non potrà interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, per cui dovranno essere rispettate le distanze di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Se impiegato dovrà essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km. 10 (dieci chilometri) di distanza dal luogo stesso. Il Comune, al fine di assicurare il loro ordinato

collocamento, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione, su quelli di conferma.

7 6. Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.

8 7. I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

1 8. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada, pertanto, per la loro installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.

2 9. Il Comune può concedere, direttamente, l'utilizzo di spazi pubblicitari esclusivi alle imprese di onoranze funebri.

Art. 11

Ubicazione

1

2 1. Fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi, il Comune, qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti il Comune, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e in considerazione dell'esigenza di tutelare il paesaggio storico, naturalistico e architettonico, il posizionamento di strutture destinate a supportare i cartelli pubblicitari, così come definiti all'art. 1 del presente regolamento, non è consentito entro i confini stradali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, al n. 10, del Nuovo Codice della Strada. La collocazione dei cartelli pubblicitari è comunque ammessa nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, come disciplinato al successivo comma 12.

3 2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50/km/h, salvo quanto previsto al successivo comma, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

0 a) m. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli erbosi;

1 b) m. 100,00 dagli altri mezzi pubblicitari;

2 c) m. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di prescrizione (articoli 104-123 del D.P.R. 495/92);

3 d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

4 e) m. 150,00 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92);

5 f) m. 100,00 dopo i segnali di indicazione;

6 g) m. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio inferiore a m. 250;

7 h) m. 250,00 prima delle intersezioni;

8 i) m. 100,00 dopo le intersezioni;

Le distanze di cui sopra si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

1 3. Le norme di cui ai precedenti commi e quella di cui all'articolo 9 – comma 1 lettera d) non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada;

2 4. i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, solo se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 (tre metri) dal limite della carreggiata, devono rispettare le distanze dalle intersezioni, indicate nel comma 2 del presente articolo, mentre è ammessa la deroga per tutte le altre distanze ivi riportate.

1 5. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 1, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.

1 6. Lungo le strade e in prossimità delle stesse, Il Comune si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare, nel rispetto delle distanze di cui al comma 2 del presente articolo (ad esclusione della lettera b), manufatti che per tecniche di progettazione e di funzionamento siano in grado di assolvere alla duplice funzione di spazio pubblicitario e di "impianto pubblicitario di servizio", così come definito al comma 7 dell'art. 1 del presente Regolamento, anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti, Aziende e Società.

1 7. E' consentito un solo cartello per ogni senso di marcia, con i numeri utili (Comune, Vigili del fuoco, vigili urbani, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato. La tabella deve essere collocata entro e non oltre km. 1,00 (un chilometro) dal centro abitato e nel territorio del Comune

8. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione, decelerazione in corrispondenza degli accessi.

1 9. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500 (metri cinquecento), è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 1 del presente articolo lettere b), c), d), e), f) e h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo 79 del D.P.R. 495/92), ad una distanza superiore a metri 50 dai segnali di indicazione:

2 15. E' consentita l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli nel rispetto dell'articolo 57 del D.P.R. 495/92.

Art. 12

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

3. In caso di gestione affidata a terzi, il funzionario responsabile opererà esclusivamente in termini di supporto ed aiuto alla società gestrice delle affissioni, vigilandone l'operato per conto del comune.

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 13

Tariffe d'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento e sono riscosse in base alle tariffe deliberate dalla Giunta municipale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si applicano le tariffe previste dagli artt. 12 e ss. del D. Lgs. 507/93 come aggiornate ai sensi di legge.
3. Le maggiorazioni d' imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 14

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Art. 15

Dichiarazione di pubblicità

1. I soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente Reg.to sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti nel rispetto della normativa vigente.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 16

Riduzioni dell' imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:

- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

d. Il Comune può stabilire direttamente tariffe e modalità di riscossione relativamente alle affissioni riguardanti gli annunci mortuari.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina;
- b) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- f) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- g) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq. Nel caso in cui venga superata la suddetta misura, l'imposta viene calcolata sul totale della superficie dell'insegna;
- j) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché siano apposte non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- k) la pubblicità effettuata dai soggetti che effettuano l'affissione diretta negli spazi per le pubbliche affissioni appositamente riservati.

Art. 18

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art.

10 del presente Reg.to per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.

3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.

Art. 19

Accertamento d'ufficio - rettifica - riscossione coattiva

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile. per conto della società gestrice del servizio.

Art. 20

Procedimento esecutivo

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Art.21

Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura percentuale stabilita dalla legge.

In vigore del D.Lgs. 507/93, tale misura è fissata nel 2,5% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO II PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 22

Istituzione del servizio

1. E' istituito su tutto il territorio comunale il servizio delle pubbliche affissioni, così come disposto dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93.

Art 23

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni é inteso a garantire l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 24

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto.

Art. 25

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni é riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 é maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto é maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli é maggiorato del 100 per cento.

Art. 26

Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune così come previsto dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 27

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta alla metà :

a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali é prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 33;

b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d. per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della agevolazione di cui al punto 1.b é necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune copia autentica dello Statuto dal quale risulti testualmente la mancanza di fine di lucro.

3. Per l'applicazione della agevolazione di cui al punto 1.c é necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune copia autentica della deliberazione dell'Ente pubblico territoriale riportante espressamente la concessione del patrocinio alla manifestazione pubblicizzata.

Art. 28

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; per l'applicazione della agevolazione deve essere previamente prodotta idonea documentazione chiaramente comprovante tali requisiti.

Art. 29

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93, in base allo specifico principio di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
12. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
13. E' possibile prenotare gli spazi pubblicitari di dimensioni 600x300 cm solo per due settimane non consecutive all'interno dello stesso mese.

Art. 30

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

Art. 31

Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 24 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 24 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno due giorni prima quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 32

Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti o frazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 507/93. Il 50 % della superficie destinata alle pubbliche affissioni è dedicata ad affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica.

Il Comune di Santa Marinella gestisce in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio, o affidandolo a terzi come da modalità del seguente regolamento all'art.32 paragrafo 3.

Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità descritte nell'art. 22 del D.Lgs 507/93, le operazioni di affissione e di defissione dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti di affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari al riguardo impartite dal servizio comunale delle pubbliche affissioni.

2. La superficie degli impianti da adibire alle affissioni dirette, alla pubblicità pittorica ed a quella luminosa, viene stabilita in mq. 50 ogni mille abitanti. Detti impianti dovranno essere

esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta, alla pubblicità pittorica ed a quella luminosa in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica avviene negli spazi affissionistici pubblici. Almeno il 40 % di tale superficie è destinata ad impianti di pubblica utilità.

3. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto (quinquennale) rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio eventualmente individuato, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi a domanda. Il procedimento autorizzatorio è concluso nei tempi previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i., con determinazione dirigenziale del Dirigente preposto al servizio Affissioni e Pubblicità previa istruttoria degli uffici amministrativi e accertamento degli uffici tecnici della conformità dell'istanza alle norme del piano e dell'assenza di vincoli di qualsiasi natura. Possono essere autorizzati all'installazione di impianti di pubblicità fine a sé stessa solamente i concessionari di impianti di pubblica utilità in misura proporzionale. In particolare lo stesso concessionario disporrà di una quota di impianti di pubblica utilità pari al 40 % e di una quota di impianti per pubblicità fine a sé stessa pari al 50%. Le suddette quote si riferiscono alla superficie degli impianti.

4. Il concessionario di detti impianti è tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune.

5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.

Art. 33

Tipologia degli impianti

Tutti gli impianti per le affissioni, per la pubblicità, sia pittorica che luminosa devono rispettare le seguenti dimensioni calcolate in centimetri:

- a) 70 x 100
- b) 100 x 70
- c) 100 x 140
- d) 600 x 300

Art. 34

Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti

Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.

Le tipologie ed il posizionamento degli impianti di pubblica utilità saranno individuate dal piano. Gli impianti di pubblica utilità, al fine di salvaguardare l'uniformità dell'impiantistica vengono concessi per lotti completi della medesima tipologia allo stesso soggetto.

La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Con riferimento all'ubicazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari lungo le strade devono essere rispettate le distanze minime previste dall'art. 23 del Codice della strada e dall'art.51 del regolamento di attuazione (DPR 16 dicembre 1992 n.495, d'ora in avanti regolamento di attuazione).

Per i soli impianti di pubblica utilità il Comune si avvale della facoltà di deroga prevista dall'art.26 c. 6 del Codice della Strada e dall'art.51 c.2 e c.4 del regolamento di attuazione consentendo il posizionamento di tali impianti a condizione che risultino collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento, di cui all'art. 79 del regolamento di attuazione.

CAPO V INSEGNE D'ESERCIZIO E TARGHE PROFESSIONALI

Art. 35

Insegne d'esercizio

1. Possono essere installate insegne frontali e targhe aderenti ai muri degli edifici senza tuttavia alterarne gli elementi architettonici esistenti, adeguandosi agli spazi alloggiativi, qualora gli stessi siano già predisposti, ovvero contenuti entro i limiti dei vani di apertura dell'esercizio. Quando ciò non sia possibile l'insegna può essere collocata sopra la porta di accesso con larghezza massima contenuta nello spazio occupato dalla porta stessa. Tali insegne d'esercizio sono eseguite con lettere singole, in ottone o altro materiale metallico, anche dipinte. Le attività prive di accesso all'edificio sulla pubblica via possono installare l'insegna su struttura metallica, posizionata sul cancello o sulla rampa d'ingresso o lateralmente all'ingresso stesso per una larghezza massima di 4 metri ed un'altezza da terra della sua base inferiore compresa tra i mt. 2,5 ed i mt. 4,5. Nel caso di marchi registrati è consentita l'installazione anche nella forma del cassonetto. La superficie di tali mezzi pubblicitari non è soggetta ai limiti di cui all'art.27.

2. Le iscrizioni, corrette nell'ortografia e decorose nella grafia, devono corrispondere all'attività svolta e/o al nome del titolare, ragione sociale, o nome di fantasia ed essere contenute in massimo due righe (ad eccezione dei marchi registrati).

Ogni singola lettera e disegno di marchio registrato non può superare l'altezza massima di cm 60 e la sporgenza di cm 15 dalla facciata dell'edificio.

È consentito l'uso del colore rosso solo per marchi registrati.

Le insegne d'esercizio già collocate devono essere adeguate alla presente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36

Targhe professionali e simili

Le targhe indicative di attività professionali o commerciali sono ammesse esclusivamente al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi (qualora privi di insegna), non possono superare le dimensioni di cm. 50 x 60 e non sono soggette al pagamento dell'imposta.

Per l'autorizzazione di insegne d'esercizio e targhe professionali si applicano le norme procedurali previste dall'art.19 della Legge 241/90. In un apposito provvedimento amministrativo saranno elencate le fasi del procedimento e la documentazione, anche di carattere tecnico da allegare alla domanda.

TITOLO IV NORME FINALI E SANZIONI

Art. 37

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune vigila, attraverso l'attività del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma di legge e del presente regolamento sono sottoposte all'applicazione della sanzione da euro 206,58 a euro 1549,36, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 516,46;
- esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 413,16;
- esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 413,16;
- effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 413,16;
- altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Soggetto passivo della sanzione, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese. Nell'ipotesi di immediato pericolo per la circolazione, si procede ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.

Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2009.